



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 41 del 10 Ottobre 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – III° SEZIONE

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale nr.011/CFA del 7.8.2018.

2. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI RIUNITE

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale nr.027/CFA del 5.9.2018.

3. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'8 ottobre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 1 del signor SIMARI Benigno Massimo (Società A.C.D. Città di Amantea 1927)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 20.09.2018 (squalifica fino al 31.12.2018).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il difensore del reclamante;

RILEVA

il calciatore Simari impugna la sanzione irrogatagli per aver colpito con uno schiaffo un dirigente della squadra avversaria.

Il reclamante ammette la responsabilità per l'episodio contestatogli ma ne ridimensiona la gravità ritenendo eccessiva la squalifica subita.

Il rapporto dell'arbitro e quello dell'assistente arbitrale riferiscono con assoluta certezza che il Simari ha colpito con uno schiaffo il dirigente della Vigor Lamezia sig. Liotti.
Ritiene questo Collegio che i fatti appaiono incontestati per cui la valutazione deve vertere esclusivamente sulla quantificazione della pena.
La tesi del reclamante appare meritevole di pregio nella parte in cui sostiene che la sanzione debba essere rimodulata tenendo conto della reale gravità del comportamento tenuto.
In relazione a tanto la Corte ritiene conforme a giustizia, in parziale accoglimento del reclamo, ridurre la sanzione a tutto il 12 novembre 2018.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore SIMARI Benigno Massimo a tutto il 12 NOVEMBRE 2018 e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n. 2 A.S.D. ROGGIANO 1973

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 27.09.2018 (squalifica calciatore PARISE Eugenio fino al 31.12.2018).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

con il presente reclamo si impugna la delibera del giudice di primo grado che ha squalificato il calciatore Parise per essersi alzato dalla panchina e avvicinandosi all'assistente arbitrale averlo minacciato e offeso; in particolare il Parise lo stratonava tenendolo dalla maglia e quindi lo spingeva con forza colpendolo anche con delle manate al petto.
La società reclamante nega quanto asserito dai due ufficiali di gara citati rappresentando che tra il Parise e l'assistente arbitrale ci sarebbe stato "solo uno scambio di vedute".
Ritiene questo Collegio che il rapporto dell'arbitro e quello dell'assistente arbitrale non presentano profili di attaccabilità in quanto riportano i fatti in maniera puntuale e scevra da vizi logici; gli stessi non possono essere posti in dubbio anche a fronte di una tesi difensiva che si palesa assai debole nelle argomentazioni.
La sanzione irrogata è adeguata alla lesività dei fatti contestati, il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.3 del signor Criniti Bruno (Società U.S.D. BORGIA 2007)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 27.09.2018 (squalifica per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;

RILEVA

il calciatore Criniti Bruno impugna la sanzione irrogatagli dal giudice di primo grado per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'assistente arbitrale a fine gara minacciandolo e offendendolo.
Il rapporto dell'arbitro e quello dell'assistente arbitrale riferiscono le frasi pronunciate dal Criniti nei confronti del secondo.
In particolare questi riferisce che il Criniti venendogli incontro con "fare minaccioso" lo offendeva e gli diceva inoltre "ammazzati".
Ritiene questo Collegio che il comportamento tenuto dal calciatore integri senza alcun dubbio gli estremi dell'offesa ma non quello della minaccia atteso che né l'espressione "ammazzati" né il "fare minaccioso" a cui fa riferimento l'assistente arbitrale appaiono sufficienti a perfezionare la più grave delle contestazioni.
Per tale ragione, in parziale accoglimento riduce la sanzione a tre gare effettive di squalifica.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore CRINITI Bruno a TRE (3) gare effettive e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 011/CFA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 112/CFA- RIUNIONE DELL'8 MAGGIO 2018

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI COLONNA LEONARDO, MUTTO FRANCESCO, TARDONATO DIEGO, FETAHU LAURENT E L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD LA TRECATESE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5540/1218 PFI 16/17 CS/GB DEL 21.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 52 dell'8.03.2018)

A seguito del deferimento del Procuratore Federale di cui alla nota n. 5540/1218 PFI 16/17 CS/GB del 21.12.2017, con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 52 dell'8.3.2018, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, dopo aver inflitto al sig. Andrea Fontana, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società La Trecatese, la sanzione della squalifica per anni quattro, per violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. ed alla società La Trecatese la sanzione della penalizzazione di punti uno in classifica, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti commessi dal predetto Fontana, ha prosciolto dagli addebiti loro contestati i sigg.ri Leonardo Colonna, all'epoca dei fatti Presidente della società La Trecatese, Francesco Mutto e Laurent Fethau, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la predetta società e Diego Tardonato, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società La Maranese.

In sintesi, l'Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, reputando fondati solo nei confronti del Fontana gli addebiti della Procura Federale in ordine alla commissione di atti diretti al compimento di un illecito sportivo, consistito nel tentativo di alterazione del risultato di una gara del Campionato di Seconda Categoria regionale (Maranese - La Trecatese del 30.4.2017), ha prosciolto dagli addebiti loro contestati gli altri deferiti, affermando conseguentemente la sola responsabilità oggettiva della società La Trecatese per i fatti dei quali è stato ritenuto responsabile il suo tesserato Fontana.

Avverso tale provvedimento è insorta la Procura Federale, al fine di ottenere la riforma dello stesso e l'affermazione della responsabilità disciplinare per i fatti contestati anche dei deferiti prosciolti, con conseguente condanna della società anche per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al suo Presidente.

Reputa questa Corte Federale d'Appello che l'appello della Procura meriti solo parziale accoglimento, in relazione cioè alla posizione del deferito Fethau, e vada invece in parte dichiarato inammissibile (posizione Tardonato) e per il resto respinto.

In primo luogo, quanto alla posizione del sig. Tardonato, va *ex officio* rilevata la nullità della notificazione del proposto appello, che dalla documentazione in atti risulta trasmesso ad un indirizzo presso il quale l'appellato risulta "sconosciuto".

A fonte di tale primo esito negativo della notificazione, non risulta che l'appellante Procura si sia attivata per rinnovare la medesima, che quindi, *rebus sic stantibus*, deve essere considerata insanabilmente nulla, con conseguente declaratoria di inammissibilità, *in parte qua*, dell'interposto gravame.

Quanto, poi, alle posizioni dei sigg.ri Colonna e Mutto, rispettivamente all'epoca dei fatti Presidente e calciatore della società La Trecatese, questa Corte non ravvisa motivo alcuno per discostarsi dalla decisione adottata dal Giudice sportivo di primo grado, che appare sul punto

correttamente e congruamente motivata, in particolare per ciò che concerne la palese, indiscussa e rilevante dissociazione dalla condotta antiregolamentare posta in essere dal Fontana che i predetti hanno assunto, idonea a fondare la conferma del giudizio di proscioglimento dagli addebiti loro ascritti.

Dalla conferma del proscioglimento, in particolare, del sig. Colonna, Presidente della società, discende il rigetto anche della domanda formulata dall'appellante Procura di declaratoria affermativa della responsabilità diretta, oltre che oggettiva, della società deferita.

Al contrario, deve essere accolto l'ulteriore motivo di gravame della Procura relativamente alla posizione del sig. Fethau, che dalle risultanze istruttorie appare in effetti essersi maliziosamente sottratto all'obbligo di riferire agli organi inquirenti quanto a sua conoscenza sui fatti di indagine, con conseguente affermazione della di lui responsabilità per violazione dell'art. 1 bis, comma 3, C.G.S., ed irrogazione della sanzione della squalifica per mesi 1.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara:

- Inammissibile il ricorso nei confronti del sig. Tardonato Diego;
- parzialmente accolto il ricorso nei confronti del sig. Fetahu Laurent, e, per l'effetto, infligge la sanzione della squalifica per mesi 1;
- respinge nel resto confermando l'impugnata sentenza.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ROGGIANO 1973 AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI MIRENGO DOMENICO, LINZA DOMENICO, GAROFALO GIANLUCA E DELLE SOCIETA' ASD OLYMPICTORRE E USD PARENTI SEGUITO DEFERIMENTO – NOTA N. 6182/13 PFI 17/18 CS/GB DEL 18.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 140 del 21.03.2018)

La società ASD Roggiano 1973 ha ricorso avverso il proscioglimento dei Sigg. Mirengo Domenico, Linza Domenico, Garofalo Gianluca e delle ASD Olympictorre e USD Parenti a seguito di deferimento del Procuratore Federale con nota n. 6182/13 pfi 17/18 CS/gb del 18.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 140 del 21.3.2018).

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 18.1.2018, è diretto, in riforma della decisione di primo grado, previa declaratoria dell'illecito commesso dalla ASD Olympictorre e dalla USD Parenti, alla conferma delle richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale nei confronti di tutti i deferiti per i quali erano state proposte le seguenti sanzioni: Sig. Mirengo Domenico, allenatore della ASD Olympictorre, quattro anni di squalifica; Sig. Linza Domenico, Presidente della ASD Olympictorre, anni quattro di inibizione; Sig. Garofalo Gianluca, Dirigente della USD Parenti, due anni di inibizione; ASD Olympictorre, nove punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso ed € 600,00 di ammenda; USD Parenti, nove punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso ed € 600,00 di ammenda. Per effetto della richiesta conferma delle sanzioni proposte dalla Procura Federale, la Società reclamante ha chiesto altresì la revoca del titolo di campione provinciale "allievi" per il 2016/2017 alla USD Parenti con assegnazione del titolo stesso all'ASD Roggiano 1973 che si era classificata al secondo posto nel medesimo campionato. Il ricorso è articolato su quattro motivi il primo dei quali sulla ragionevole certezza della colpevolezza, il secondo sui lavori di manutenzione all'impianto sportivo di Scalea, il terzo relativo alla sconfitta della ASD Roggiano 1973 nello scontro diretto con la USD Parenti e il quarto sul presunto accordo tra la ASD Olympictorre e la USD Parenti.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo è inammissibile perché presentato tardivamente. Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che il ricorso è stato presentato il 29.3.2018 cioè oltre il termine perentorio di giorni sette dalla pubblicazione della decisione del Giudice di primo grado nel Com. Uff. n. 140 avvenuta in data 21.3.2018.

Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività della sua presentazione. L'inammissibilità del reclamo comporta non solo la conferma della decisione del Giudice di primo grado.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Roggiano 1973 di Roggiano Gravina (CS).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD PRO CALCIO CECCHINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CHECCHI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CENTIONI ALDO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE PER VIOLAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF;**
- **AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETA' RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6139/174 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 17.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lazio - Com. Uff. n. 357 del 9.4.2018)

1. Con un unico atto, i signori Centioni, Checchi e la ASD Pro Calcio Cecchina proponevano reclamo avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lazio (Com. Uff. n. 357/TFN del 9.04.2018) con la quale era stata comminata ai signori Centioni e Checchi (all'epoca dei fatti rispettivamente Direttore Generale e Presidente dell'ASD Pro Calcio Cecchina) la sanzione dell'inibizione per mesi 2 ciascuno per la violazione dell'art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 95, comma 1 e 116 N.O.I.F., e alla società Pro Calcio Cecchina la sanzione dell'ammenda di €. 700,00 ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per aver il Centioni, in esecuzione di precise direttive societarie avallate dallo stesso Checchi, chiesto all'atleta Crestini, al momento della richiesta di svincolo, il pagamento della somma di € 300,00.

Preliminarmente, i reclamanti eccepivano l'inutilizzabilità della registrazione telefonica posta a fondamento dell'azione della Procura, per aver l'organo requirente autonomamente provveduto alla relativa trascrizione. Nel merito, rilevavano sia che la somma richiesta costituiva mero rimborso spese, sia che al momento della denuncia (avvenuta in data 20.12.2016), l'atleta Crestini era già stato svincolato (fin dal 16.12.2016), sia, infine, che, nonostante la richiesta, nessuna somma fosse stata successivamente né versata né percepita.

2. Nella seduta dell'8.5.2018 era presente sia il difensore dei reclamanti, che insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste, sia personalmente il signor Centioni. Il rappresentante della Procura chiedeva respingersi il reclamo.

Udite le conclusioni delle parti presenti, la questione veniva trattenuta in decisione.

3. Il reclamo non merita accoglimento.

In data 11.11.2017 il signor Centioni è stato audito dai rappresentanti della Procura federale. In tale occasione, dopo aver ascoltato la registrazione della conversazione telefonica avuta con l'atleta Crestini il 12.12.2016, il medesimo Centioni ha ammesso che:

1) la telefonata era realmente avvenuta nei termini e con i contenuti di cui alla trascrizione in atti;

2) aveva effettivamente richiesto all'atleta Crestini (che chiedeva lo svincolo) la somma di € 300,00; ad avviso del Centioni, tale somma era stata richiesta a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla società per la gestione degli impianti e per il materiale sportivo consegnato all'atleta; sul punto, il medesimo Centioni si riservava di verificare l'esistenza di documentazione che comprovasse l'avvenuta consegna di tale materiale;

3) la richiesta di tale rimborso spese costituiva una precisa prassi societaria, anche se l'importo richiesto variava in ragione del "comportamento" tenuto dall'atleta nonché della sua capacità economica.

La chiara valenza confessoria di tale dichiarazione supera ed assorbe ogni eccezione avanzata dai reclamanti in ordine alle contestate modalità con le quali la Procura federale ha acquisito ed utilizzato la registrazione di tale conversazione. Pertanto, in virtù delle chiare ed inequivoche affermazioni rese dal Centioni, può dirsi acquisita la prova del fatto storico costituito dalla richiesta di pagamento di € 300,00 avanzata dal D.G. Centioni, in attuazione di una precisa prassi societaria, all'atleta Crestini in occasione della sua domanda di svincolo.

La circostanza (ammessa dal Centioni e non contestata dagli altri reclamanti) che la richiesta *de qua* era conforme ad una precisa e consolidata prassi societaria, giustifica sia la riferibilità del contestato illecito anche al Presidente Checchi, sia, in applicazione dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., l'eventuale responsabilità della ASD Pro Calcio Cecchina.

A fronte di tale dichiarazione, deve darsi atto dell'assenza in atti di elementi probatori a supporto della tesi secondo la quale tale somma costituisse un mero rimborso delle spese sostenute dalla società.

Vale la pena ricordare che, una volta provato – tramite dichiarazione confessoria – il fatto storico della richiesta di danaro, l'onere di provare la giustificazione della stessa, con valenza di esimente (la qualificazione della somma quale mero rimborso spese) gravava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul medesimo dichiarante o, comunque, sui reclamanti.

Invece, non solo non è stata data alcuna prova documentale dell'avvenuta consegna di materiale sportivo all'atleta (del cui costo la somma richiesta avrebbe dovuto costituire il rimborso) ma contrasta con tale tesi sia la dichiarazione resa dal Centioni circa la variabilità delle somme richieste ad altri atleti in simili occasioni (difatti, se si trattasse effettivamente di un rimborso spese, la somma richiesta non potrebbe che essere fissa e corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta) sia l'affermazione secondo la quale, nonostante la richiesta, l'atleta non avrebbe mai pagato tali somme né la società le avrebbe più richieste (stupisce che la società abbia subito una perdita economica senza insistere per tutelare le proprie ragioni creditorie).

Infine, nessun valore può attribuirsi alla circostanza secondo la quale al momento della denuncia l'atleta aveva già ottenuto lo svincolo, atteso che l'illecito disciplinare contestato si era già consumato al momento dell'illecita richiesta.

In assenza di prova di una diversa qualificazione della richiesta di denaro, devono ritenersi sussistenti elementi gravi, precisi e concordanti idonei a supportare la presunzione che la stessa abbia costituito il prezzo (illecito) richiesto per la concessione dello svincolo richiesto dall'atleta. D'altronde, dalla citata conversazione, emerge che la richiesta di denaro sia avvenuta contestualmente alla domanda di svincolo; lo stesso Centioni ha ammesso che simili richieste erano state avanzate anche in occasione di altre domande di svincolo, pur adducendo (ma non provando) motivi connessi al rimborso delle spese sostenute dalla società.

Per i motivi esposti in precedenza, la responsabilità di tale condotta grava anche sul Presidente della società nonché sulla società medesima.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pro Calcio Cecchina di Albano Laziale (RM).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING TRECASTAGNI FC PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 332 CSAT del 20.3.2018)

Lo Sporting Trecastagni F.C. ha impugnato per revocazione ex art. 39 C.G.S. la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia con la quale la detta Corte ha disatteso il reclamo avverso la statuizione del Giudice Sportivo di squalifica del calciatore allievo Mattia Santagati fino al 31.1.2022 per aver colpito al viso con una testata l'arbitro della gara disputata dalla società reclamante con il Real Pirandello.

La declaratoria di seconde cure veniva pronunciata in quanto l'iniziale richiesta degli atti non era stata seguita dai motivi d'appello, tanto meno nei termini.

L'odierna ricorrente, pur ammettendo in questa sede di aver inviato il ricorso alla Corte Territoriale ad indirizzo errato, assume che l'intervenuta accettazione del ricorso via pec integrerebbe fondato motivo di accoglimento sia dello stesso, sia di quello per revocazione, e ciò in quanto al momento dell'invio non vi sarebbe stata alcuna ragione per dubitare del buon esito del messaggio: in virtù di siffatta argomentazione la società Sporting Trecastagni chiede l'accoglimento del presente gravame.

Il reclamo così avanzato non può essere accolto e deve venir dichiarato inammissibile.

In effetti, parte ricorrente nemmeno si induce ad indicare quale delle varie previsioni individuate dall'art. 39 C.G.S. disciplinerebbe la fattispecie, limitandosi a chiedere alla Corte Federale d'Appello di

riesaminare nel merito il ricorso non delibato dal Collegio territoriale, nuovamente sollevando il già ricordato profilo della buona fede osservata in occasione dell'errato invio della prima impugnazione.

Volendo trascurare che la mancata introduzione di un atto - quale verificatasi nella fattispecie - impedisce a qualsiasi giudice di valutarlo e deciderlo, il difetto di una delle ipotesi previste dal richiamato art. 39 C.G.S. proposto dal presente reclamo ne determina l'inammissibilità senza alcuna possibilità di poterlo delibare nel merito.

In effetti, il ricorso oggi sottomesso al Collegio costituisce soltanto un vero e proprio terzo grado di giudizio, decisamente escluso dalla vigente normativa.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Trecastagni di Trecastagni (CT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. RAFFO FEDERICO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 13 NOIF E ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9224/612 PF 17-18 AA/GP/MG DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)

Con ricorso in appello sottoscritto dal Legale Rappresentante sig. Andrea Pieraccini, la SSD Viareggio 2014 arl ha impugnato il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018 con il quale veniva inflitta al sig. Federico Raffo, all'epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante della società reclamante, l'inibizione per mesi 6 per la violazione dei principi di lealtà e correttezza sanciti dall'art. 1bis, comma 1 C.G.S. ed alla ricorrente Società la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta alla violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

L'appellante Società si sofferma nel gravame in particolare sulla qualificazione della condotta della Società deferita e sul *quantum* della sanzione irrogata.

Alla riunione di questa Corte Federale d'Appello dell'8.5.2018, l'appello è trattenuto in decisione.

Ritiene la Corte di dover in primo luogo dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle disposizioni di cui al Com. Uffi. n. 16/A dell'8.3.2018.

In tale provvedimento, infatti, è espressamente disposto che *“le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte federale di appello o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali”*.

Nella fattispecie *de qua*, invece, l'appello è stato trasmesso tramite posta elettronica certificata ma non vi è stato il deposito nel termine previsto presso la Segreteria della Corte federale di appello.

La dichiarazione di inammissibilità dell'appello impedisce l'esame nel merito del ricorso.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Viareggio 2014 ARL di Viareggio (LU).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 7 agosto 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 027/CFA
(2018/2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI
COM. UFF. NN. 005-016/CFA – RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2018

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Dott. Gianpaolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Dott. Luigi Caso, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. VITERBO EUGENIO (ALL'EPOCA DEI FATTI OSSERVATORE ARBITRALE ASSOCIATO DELLA SEZIONE AIA DI LAMEZIA TERME) AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL'AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 184 del 18.6.2018)

1. Con atto del 4.4.2018 Viterbo Eugenio, nella sua qualità di osservatore arbitrale associato alla Sezione AIA di Lamezia Terme, adiva il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Calabria, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: "Accertare e dichiarare il proprio status di associato dell' Associazione Italiana Arbitri e per l'effetto reintegrarlo nei ruoli di Osservatore Arbitrale, già ricoperto all'epoca dei fatti, con decorrenza dalla data del 24.3.1998, nonché trasmettere alla Procura dell'A.I.A. ed alla Procura Federale in ordine ad eventuali condotte, rilevanti ai fini disciplinari, che verranno accertate in corso di giudizio. Per l'effetto condannare l'A.I.A. e la F.I.G.C. in solido a voler risarcire il danno subito all'O.A. Viterbo in euro 480,00 oltre interessi; nonché il risarcimento del danno da stabilire in via equitativa tenendo conto dei parametri previsti dai rimborsi spesa per l'Organo Tecnico Nazionale. Con vittoria di spese di lite".

Si costituiva in giudizio l'A.I.A. con memoria 18.5.2018 e nella riunione dell'1.6.2018, precisate le conclusioni, il procedimento era riservato per la decisione, pubblicata poi nel Com. Uff. n. 184 del 18.6.2018, con la quale l'adito Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile e disponeva incamerarsi la tassa reclamo.

2. Con atto 22.6.2018 Viterbo Eugenio ha proposto gravame avverso detta decisione, contestando in fatto e in diritto quanto in essa dedotto.

Costituitasi l'A.I.A. con memoria 23.5.2018, nella riunione del 26.7.2018 i Patroni delle Parti hanno illustrato le argomentazioni svolte nei loro libelli e si sono riportate alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento.

Questa Corte si è ritirata, quindi, in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, poi pubblicato nel Com. Uff. n.016/CFA del 10.8.2018.

3. In primo luogo occorre esaminare l'eccezione preliminare e in rito formulata dal reclamante, in ordine alla irregolare costituzione dell'A.I.A. nel procedimento nanti il Giudice di primo grado e in questo, perché avvenuta con il patrocinio dell'avv. Valerio Di Stasio che, nella sua qualità di "arbitro", non avrebbe potuto accettare il mandato professionale, in osservanza di quanto prescritto dall'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC che, al comma 8, dispone che (così testualmente) "Le persone che ricoprono

cariche o incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli Organi della giustizia sportiva”.

4. Rileva che il Titolo quarto, Capo secondo, del “Regolamento Associazione Italiana Arbitri”, intitolato “qualifiche arbitrali”, dedica 10 articoli alla “vita” dell’arbitro, disciplinando le varie fasi della sua attività. In particolare, per quel che qui interessa, l’art. 47 del citato Regolamento prescrive al comma 1 che “Al termine della stagione sportiva nella quale compiono il 45° anno di età gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi speciale di beach soccer e assistenti arbitrali cessano l’attività arbitrale corrispondente alla rispettiva qualifica e sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali”.

Il compimento del 45° anno di età, quindi, rappresenta il limite temporale superato il quale le “figure” di cui sopra cessano l’attività arbitrale e perdono la qualifica di “arbitro effettivo” o di “assistente arbitrale”, ma a costoro è riservata la possibilità di continuare ad operare nel mondo A.I.A., a condizione –come si è detto- di sostenere e superare un corso di osservatore arbitrale. Ma come sono inquadrati questi reduci?

La risposta è fornita dall’art. 42 del medesimo Regolamento, intitolato appunto “Inquadramento”, ove si prescrive che “Gli arbitri dell’A.I.A. sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche: a) arbitro effettivo; b) arbitro effettivo Calcio a cinque; c) arbitro effettivo beach soccer; d) assistente arbitrale; e) osservatore arbitrale”.

Tutti costoro, quindi, appartengono al genus arbitro e si distinguono (species) solo in relazione al ruolo tecnico nel quale vengono inquadrati.

5. La disamina di cui si è dato conto è di ausilio per comprendere il significato da attribuire alla portata dell’art. 34, comma 8 del CGS FIGC, anche se rimane ignota la logica e oscuro il motivo che hanno indotto il Legislatore sportivo a circoscrivere solo agli “arbitri in attività” (cioè a coloro che non hanno compiuto il 45° anno di età, ex art. 47 Regolamento A.I.A.) il divieto di assistere le Parti nei procedimenti avanti gli Organi di giustizia sportiva, consentendo così agli “osservatori arbitrali” di prestare tale opera professionale, come avvenuto nel caso che occupa, atteso che l’Avv. Di Stasio è un “arbitro” inquadrato come “osservatore arbitrale”.

Si auspica che questa riflessione possa costituire un incisivo e adeguato stimolo per il Legislatore, per una attenta rivisitazione del circoscritto divieto, tenendo anche presente quanto il Regolamento A.I.A. dispone all’art. 40, comma 4 lett. c), ove si prescrive che (testualmente) “Agli arbitri (n.d.r.: a tutti e, quindi, anche agli “osservatori arbitrali”) è fatto divieto di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrare o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali”: il conflitto normativo è sin troppo palese!

6. Assorbita ogni altra considerazione svolta in tema, il motivo in scrutinio non è fondato e deve essere respinto.

7. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’errata qualificazione attribuita dal giudice a quo all’atto introduttivo del procedimento, perché finalizzato non già alla riforma di un provvedimento associativo, ma al riconoscimento del suo status di associato A.I.A..

8. Il fatto può essere così riassunto.

Con lettera 22.10.2016 il ricorrente comunicava al Comitato Nazionale A.I.A. le sue dimissioni dalla carica di Presidente della Sezione A.I.A. di Lamezia Terme e di associato A.I.A., compiegando ad essa la sua tessera federale.

Nella seduta del 26.10.2016 il Comitato Nazionale A.I.A., preso atto delle citate dimissioni e di quelle rassegnate da altri componenti il Consiglio Direttivo di detta Sezione, nominava Commissario Straordinario di questa “l’arbitro benemerito” Gianfranco Pujia, in attesa che si facesse luogo

all'Assemblea Sezionale Elettiva.

La delibera era pubblicata nel Com. Uff. A.I.A. n .49 del 26.10.2016, S.S. 2016/2017.

Con lettera 5.4.2017, poi, il Viterbo comunicava al Comitato Nazionale A.I.A. e al Presidente Sezione A.I.A. di Lamezia Terme la sua volontà di ritirare formalmente le dimissioni rassegnate da associato A.I.A., considerato che le stesse non erano state sino a quel momento accettate nei termini di rito.

Dopo aver provveduto al versamento della sua quota associativa, il Viterbo ribadiva con lettera 24.5.2017 la revoca delle dimissioni di cui è cenno, cui dava riscontro il Presidente dell'A.I.A., con nota 28.6.2017, ove ribadiva che il Viterbo non faceva più parte dell'Associazione A.I.A., per avvenute dimissioni.

9. L'art. 52 del citato Regolamento A.I.A. prescrive che la perdita della qualifica di associato e, quindi, della qualifica di "arbitro" (come intitolato il Capo terzo di detto Regolamento, che si apre con l'art. 52) ha luogo, fra l'altro, (così testualmente) "a) per dimissioni regolarmente rassegnate ed accettate".

L'art. 23, comma 3, lett. h) del Regolamento A.I.A., attribuisce al Presidente di Sezione territoriale il potere di (testualmente) "deliberare in ordine all'accettazione delle dimissioni degli associati appartenenti alla Sezione, salvo nei confronti di quelli che non consegnino la tessera federale e che" Considerato che Viterbo -come si è precisato al punto 8) che precede aveva compiegato la sua tessera federale alla comunicazione del 22.10.2016, competeva in via esclusiva al Presidente della Sezione di Lamezia Terme accettare le dimissioni, ma tutto questo non ha avuto luogo.

10. Sostiene l'A.I.A., per bocca del suo Presidente (cfr. lettera 28.6.2017, citata), che (testualmente) "le Sue dimissioni dall'A.I.A. ...sono state formalmente accettate con delibera presidenziale di data 26.10.2016, successivamente inserita nel sistema informatico degli uffici centrali a ciò preposti", contraddicendo così quanto attestato dal Presidente della Sezione di Lamezia Terme con sua lettera 18.5.2017, agli atti, con cui precisava che le dimissioni di Viterbo erano state approvate "dall'Ufficio Tesseramento" dell'A.I.A.. Ma vi è di più!

Nel corso del procedimento nanti il Tribunale federale territoriale, l'A.I.A. aveva dapprima depositato, a corredo della sua memoria di costituzione, la copia della citata lettera di dimissioni di Viterbo e, successivamente, la medesima lettera con l'annotazione a penna "dimissioni da A.I.A. associato Viterbo accettate 26.10.2016", fatto contestato da Viterbo, anche in questa sede, per i profili di palese irregolarità, a tacer d'altro.

11. A prescindere dalla circostanza che la predetta annotazione non riporta la data certa, il numero della presunta delibera presidenziale e il suo numero di protocollo, è certo che l'accettazione non ha avuto luogo ad opera del Commissario Straordinario Pujia (cui la citata delibera di nomina aveva conferito – come si legge- tutti i poteri e le facoltà regolamentari connesse alla carica di Presidente Sezionale), secondo le modalità e nel rispetto di quanto richiamato al punto 8) che precede, anche per ciò che concerne il soggetto titolato a tale adempimento (artt. 52 e 23 del Regolamento A.I.A.), sicché allo stato non risulta che sia stato portato a compimento l'iter procedimentale per decretare la perdita, da parte di Viterbo, della qualità di associato A.I.A. e, quindi, di Arbitro.

Consegue che, non essendo venuta ad esistenza una valida delibera, la censura coglie nel segno lì dove si contesta il *nomen iuris* con il quale il giudice a quo ha qualificato l'atto introduttivo (reclamo, ex art. 43 bis CGS FIGC, in luogo di ricorso, ex art 30 CGS CONI), decretando erroneamente la sua tardività e inammissibilità.

Il motivo è, pertanto, fondato.

12. Per completezza di trattazione occorre esaminare l'asserzione del Presidente A.I.A., secondo il quale l'istituto del "ritiro" delle dimissioni non sarebbe previsto, quale istituto, dal Regolamento A.I.A. (cfr lettera 28.6.2017, citata), sicché a tale atto non sarebbe possibile attribuire effetto alcuno.

L'art. 1 del citato Regolamento A.I.A., intitolato "natura e funzioni", precisa al comma 1 che (testualmente) "L'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani (n.d.r.: nell'accezione di

cui si è precisato al punto 4 che precede) che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività...”.

L’A.I.A., quale associazione, trova la sua disciplina nel codice civile che, all’art. 24, contempla il caso del recesso e dell’esclusione degli associati: come puntualizzato da autorevole dottrina (Rescigno, Galgano), trattasi di una facoltà riconosciuta all’associato, in deroga al principio generale codificato nell’art. 1372 c.c., ma in armonia con il disposto dell’art. 1373 c.c.. Essa costituisce un diritto che risponde all’ esigenza di tutelare la libertà di associazione e costituisce una disciplina a carattere negoziale che deroga, come si è detto, a quella legale, e che incontra un limite sotto l’aspetto del differimento nel tempo della facoltà di recesso, come specificato all’ art. 24 c.c., comma 2, che differisce l’effetto allo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.

Il Regolamento A.I.A. pone, però, un ulteriore limite: l’accettazione delle dimissioni.

Trattasi di una norma che pone non poche perplessità sulla sua legittimità, in relazione al combinato disposto degli artt. 2 e 21 Cost. (libertà positiva di associazione) e all’art. 18 Cost. (libertà negativa): non appare opportuno in questa sede discettare su tale tema, ma si auspica che anche ad esso il Legislatore sportivo voglia dedicare l’attenzione e gli approfondimenti che il caso postula.

13. In presenza di un diritto costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile, ex artt. 2 e 21 Cost., di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, è di tutta evidenza come un ipotetico divieto di revoca delle dimissioni produrrebbe un grave e profondo vulnus a detto diritto.

Al riguardo appare conducente richiamare l’attuale formulazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, quale risulta dal modello approvato dal Ministero del Lavoro con D.M. 15.12.2015, ove è codificato l’istituto del “ripensamento”, quale esercizio di un diritto di natura potestativa di cui sono titolari tutti i lavoratori, in virtù del quale è data ad ogni lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni o il consenso alla risoluzione del rapporto, entro un determinato arco temporale.

Se è riconosciuto, quindi, ad ogni lavoratore un simile diritto, non si vede come si possa negare ad un associato di esercitare un simile diritto potestativo, sicché ogni ulteriore riflessione al riguardo appare davvero superflua.

14. A conclusione necessita evidenziare che, come dispone l’art. 1, comma 1 del Regolamento A.I.A., l’adesione degli arbitri all’Associazione è obbligatoria e rappresenta la condizione per prestare (testualmente) “la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa”. A ben vedere, quindi, tale obbligatorietà sussisterebbe solo per gli ufficiali di gara e non riguarderebbe gli arbitri inquadrati come “osservatori arbitrali”, non competendo a costoro di prestare la richiamata “attività di ufficiali di gara”, sicché anche su questo ulteriore tema sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore sportivo per armonizzare la normativa di riferimento.

15. Sulla base delle considerazioni che precedono, risulta assorbito il terzo motivo, con il quale il reclamante ha chiesto, in via gradata, la sua riammissione nell’A.I.A., ex art. 8, lett. p) del Regolamento A.I.A..

15. Per quanto concerne, infine, l’invocato risarcimento del danno, difettando ogni prova al riguardo, la domanda non può trovare accoglimento e va rigettata.

Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Viterbo Eugenio, riconosce la sussistenza delle condizioni di associato A.I.A..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Publicato in Roma il 5 settembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini